


N. 02114/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01968/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2010, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Antonio Ausiello in Napoli, Vico II S.Nic.Alla Dogana,9-Bergamo;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DECRETO N. 35957/PAT/AREA III^ TER DEL 01/02/2010 DI RIGETTO DELL'ISTANZA TESA AD OTTENERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE DI GUIDA...

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli

e di Questura di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

tuttora risulta inevasa l'ordinanza istruttoria emessa da questo Tribunale in data 6 maggio 2010, nonostante sia stata sollecitata da ulteriori provvedimenti monitori di analogo tenore;

occorre acquisire gli elementi ivi indicati;

ritenuto pur tuttavia che, nelle more, ex art.116 c.p.c., dal comportamento dell'amministrazione resistente si può dedurre la carenza di ragioni idonee a contrastare le deduzioni del ricorrente e che pertanto può sospendersi l'efficacia del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione V accoglie la domanda cautelare di cui in premessa, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 dicembre 2010 .

Manda alla Segreteria di notificare la presente ordinanza all'amministrazione resistente per l'esecuzione degli incumbenti

istruttori di cui all'ordinanza del 6 maggio 2010.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO